



**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA E
PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA VOLONTARIA**

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 6 del 27 febbraio 2012 e successivamente modificato con delibera di Consiglio n. _____ del _____ marzo 2013

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Finalità e principi generali.....	4
Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA.....	5
Articolo 2 - Funzioni della Provincia.....	5
Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti.....	6
Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici.....	8
Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica.....	9
Articolo 6 - Adempimenti istruttori e termini procedurali.....	10
Articolo 7 - Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto.....	11
Articolo 8 - Validità del decreto.....	12
Articolo 9 - Rinnovo d'ufficio.....	13
Articolo 10 - Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto.....	14
Articolo 11 - Dinieghi, sospensioni e revoche.....	15
Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA.....	16
Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti.....	16
Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria.....	17
Articolo 14 - Convenzioni.....	19
Articolo 15 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad essi associate.....	20
Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio.....	21
Articolo 17 - Sanzioni disciplinari.....	22
Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore.....	23

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo d'ufficio del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria¹ sulla caccia e la pesca².
2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento³ provinciale delle guardie volontarie⁴.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, la Provincia di Bologna può avvalersi, coordinandone l'attività⁵, in particolare:
 - a) delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali⁶ e delle guardie volontarie;
 - b) degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime⁷;
 - c) delle guardie zoofile limitatamente all'ambiente extraurbano, silvestre e montano e alla materia faunistico-venatoria⁸.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, la Provincia si avvale altresì delle Guardie Ecologiche Volontarie⁹, fermo restando quanto previsto dalla LR 23/89 e dalle relative direttive attuative¹⁰.
5. Sono esclusi dall'attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli ambiti degli istituti di iniziativa privata.

¹ Successivamente indicata come GGV.

² In conformità ai principi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto della Provincia, che promuove le funzioni di servizio e la partecipazione del volontariato, favorendone le manifestazioni d'impegno civile al servizio della Comunità provinciale, ed in seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di polizia amministrativa dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" (in seguito D.Lgs. 112/98).

³ Ai sensi degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (in seguito LR 8/94) così come modificati dalla LR 16/07, e della Delibera di Giunta regionale n. 980 del 30/6/2008 (in seguito Direttiva RER 980/2008).

⁴ Di cui all'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in seguito Legge 157/92).

⁵ Ai sensi dell'art. 27, comma 7 della Legge e dell'art. 59, comma 2, LR 8/94, rinnovato dalla LR 16/07.

⁶ Art. 27 della Legge e artt. 58 e 59 della LR 8/94 così come modificati dalla LR 16/07.

⁷ Art. 31 del Regio Decreto 8 Ottobre 1931 n. 1604, e art. 22 della legge 14 Luglio 1965 n. 963.

⁸ Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19 e Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.

⁹ Successivamente indicata come GEV.

¹⁰ I criteri e le modalità del coordinamento provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attività di vigilanza faunistico-venatoria delle GEV sono definiti ai sensi del punto 7 della Direttiva RER 980/2008 e dalle disposizioni nella stessa richiamate.

**Titolo II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA
VOLONTARIA
CACCIA E PESCA**

Articolo 2 - Funzioni della Provincia

1. Delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa concernenti il rilascio o il rinnovo del decreto di nomina a GGV è titolare¹¹ la Provincia di Bologna e per questa il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, a cui è demandata l'istruttoria delle domande e il rilascio dei decreti.
2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a GGV¹² si riferiscono in particolare al:
 - a) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull'attività di caccia nel territorio della provincia di Bologna delle guardie volontarie delle associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio provinciale o che siano regolarmente iscritte nel "Registro provinciale dell'Associazionismo" o nel "Registro provinciale del volontariato";
 - b) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull'attività di pesca nel territorio della provincia di Bologna di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime appartenenti ad associazioni con rappresentanza stabile sul territorio provinciale, o che siano regolarmente iscritte nel "Registro provinciale dell'associazionismo" o nel "Registro provinciale del volontariato";
3. Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a seguito di procedimento istruttorio, tendente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi, comprendenti anche le valutazioni in ordine all'opportunità a rilasciare o rinnovare il provvedimento finale.
4. Il riconoscimento della nomina a GGV a soggetti e per fattispecie diverse da quelle richiamate al precedente comma 2 non è consentito, così come non è consentito per i soggetti di cui all'art. 27 comma 2 della legge 11 Febbraio 1992 n. 157.

¹¹ *Determinazione della Giunta Provinciale di Bologna del 05/03/2001, I.P. 480/2001, Prot. n. 29554 del 06/03/2001, in seguito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa dall' art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98.*

¹² *Art. 163, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 112/98 così come interpretato dalla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/B. 16735/12982(21)29 del 9 luglio 2001 avente per oggetto: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato agli enti locali in materia di polizia amministrativa.*

Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti

1. La domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV può essere presentata entro le seguenti scadenze di ogni anno:
 - a) 31 marzo;
 - b) 31 ottobre;da una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b), nonché firmataria delle convenzioni¹³ di cui all'art. 14 del presente regolamento, in carta resa legale¹⁴, indirizzata alla Provincia di Bologna e sottoscritta dal responsabile dell'associazione o altro soggetto che ne abbia titolo, e dall'aspirante guardia per presa visione e accettazione.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti;
 - b) materia di competenza per la quale si richiede il decreto¹⁵;
 - c) dichiarazione di regolarità nei confronti dell'obbligo di copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata su moduli appropriati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento valido, attestante i seguenti requisiti:
 - a) possesso di cittadinanza italiana o di paese facente parte della UE (in quest'ultimo caso l'aspirante dovrà produrre apposita certificazione, rilasciata da istituzione scolastica dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana);
 - b) possesso dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV rilasciato dalla Provincia di Bologna, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell'esame di idoneità¹⁶;
 - c) possesso, quale titolo di studio, almeno della licenza di scuola dell'obbligo (requisito minimo);
 - d) essere maggiorenne e in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini che erano soggetti a tale obbligo¹⁷;
4. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
 - a) n. 1 marca da bollo da apporre sull'originale del decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione¹⁸;
 - b) n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata¹⁹;
 - c) n. 1 certificato medico tra quelli di seguito indicati:
 - certificato di sana e robusta costituzione,
 - certificato di stato di buona salute,
 - certificato anamnestico generico
5. Il certificato medico, tra quelli indicati al precedente comma 4, lettera c) del presente articolo dovrà essere presentato esclusivamente all'atto dell'istanza di prima nomina.

¹³ Art. 6) della Direttiva RER 980/2008.

¹⁴ Salvo l'eventuale esonero di cui alla L. 266/91 e D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e che dovrà essere esplicitato dal richiedente nella domanda.

¹⁵ CACCIA, PESCA o entrambe.

¹⁶ Di cui alla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1232/2000 del 18/7/2000 " Direttive alle Province in materia di vigilanza venatoria e ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e successive modificazioni, art. 58 comma 1 e comma 4" o della specifica direttiva vigente al momento in materia.

¹⁷ Art. 1. della Legge 23 agosto 2004, n. 226 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore" 1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' sostituito dal seguente: "1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti".

¹⁸ Vedi nota 10.

¹⁹ Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici

1. Oltre a quelli previsti dal precedente art. 3 comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4 lettere c), d, l'aspirante GGV dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti²⁰, che saranno sempre e comunque accertati d'ufficio presso gli organi giudiziari e di polizia competenti:
 - a) non aver riportato condanne penali per delitti (reati puniti con la pena della reclusione e/o della multa) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) non aver riportato condanne penali per contravvenzioni (reati puniti con l'arresto e/o l'ammenda) a norme nelle materie per le quali la GGV sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi, violenza su persone animali e/o cose, e comunque in tutti quei casi in cui l'indole del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - c) non essere sottoposto a procedimenti penali per i reati di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l'applicazione di misure restrittive per violenza su persone animali e cose;
 - e) non aver commesso, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero il rinnovo d'ufficio, e pure in assenza di recidiva, gli illeciti amministrativi per i quali è prevista, la sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia²¹, ovvero, la sospensione o la revoca della licenza di pesca²²;
 - f) essere persona di buona condotta.
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma, è sempre fatto salvo il caso in cui reati ascritti al certificato del Casellario Giudiziale risultino essere stati oggetto di depenalizzazione.

²⁰ In parte già previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, successivamente indicato come TULPS.

²¹ Ai sensi dell'art. 32 della Legge 157/92.

²² Ai sensi del Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 e della Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 11.

Articolo 5 - Attestato di idoneità tecnica

1. L'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, di cui all'art. 3 comma 4 lettera c) del presente regolamento, è rilasciato dalla Provincia territorialmente competente, a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell'esame di idoneità²³.
2. Per gli aspiranti guardie residenti in comuni della provincia di Bologna, ma trasferitisi da altre province, si accerterà l'equipollenza del titolo posseduto alle caratteristiche dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV caccia e pesca, di cui al precedente comma 1, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici previsti dall'ente di provenienza.
3. L'atto di nomina a Guardia Ecologica Volontaria (GEV)²⁴, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, di cui al precedente comma 1, a condizione che sia stato svolto un servizio certificato, nell'ambito delle GEV, di almeno cinque anni.
4. L'esperienza professionale maturata e certificata, per non meno di cinque anni, nell'organico del Corpo di Polizia della Provincia di Bologna, è a tutti gli effetti di legge equipollente e sostitutivo dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV di cui al precedente comma 1.
5. I cittadini già in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data dell'11/03/1992²⁵, non necessitano²⁶ dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, a condizione che producano appropriata documentazione comprovante tale condizione.
6. Le fattispecie richiamate ai precedenti commi 3 e 4 sono applicabili esclusivamente nei confronti di soggetti non più in servizio rispettivamente nelle GEV ovvero nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Bologna.

²³ Vedi nota 13.

²⁴ Conferito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 03/07/1989 n. 23, comprensivo dell'estensione dei poteri d'accertamento in materia di pesca e attività venatoria di cui alla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 266 del 22/02/2000, ovvero l'attestato d'idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GEV, comprensivo della particolare istruzione per la caccia e per la pesca, acquisito nei modi, nei tempi e nel rispetto dei contenuti dei percorsi didattici specifici di formazione e aggiornamento previsti dalle normative richiamate.

²⁵ Data d'entrata in vigore della Legge 157/92.

²⁶ Ai sensi dell'art. 27, comma 9 della Legge 157/92.

Articolo 6 - Adempimenti istruttori e termini procedurali

1. Il procedimento per il rilascio del decreto di nomina a GGV avrà inizio a decorrere dalle date di scadenza per la presentazione delle domande previste dal presente regolamento all'art. 3, comma 1.
2. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito nelle tabelle procedurali approvate con determinazione del direttore generale e pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bologna.
3. Qualora la domanda presentata sia irregolare o incompleta, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale tempo senza che il richiedente abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene rigettata.
4. Sulla base del referto conclusivo dell'istruttoria amministrativa volto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti, si adotta il decreto di nomina a GGV.
5. I controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente art. 3 verranno effettuati come segue:
 - a) mediante sorteggio su un campione minimo del 5% delle pratiche istruite²⁷;
 - b) nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà d'ufficio alle verifiche.
6. L'accertamento d'ufficio della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 potrà inoltre essere attivato in ogni momento se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta ogni due anni, e dovrà essere tendente alla verifica del perdurare dei requisiti che determinarono il primo riconoscimento e i successivi rinnovi.
7. Nel caso in cui sia accertata d'ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge²⁸.
8. Qualora una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b) presenti domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV in favore di soggetto dimissionario da altra associazione, all'istanza²⁹ dovrà essere allegata copia della lettera di dimissioni dall'associazione di precedente affiliazione.
9. Nel corso del biennio di validità del decreto, nel caso di dimissioni presentate, non sarà possibile un nuovo rilascio prima della data di naturale scadenza dell'ultimo rinnovo. In deroga un'associazione può espressamente richiedere l'attivazione di un procedimento istruttorio speciale per il quale dovrà essere versato un contributo forfetario a copertura delle spese sostenute per un'istruttoria straordinaria il cui importo verrà stabilito con provvedimento della Giunta provinciale.
10. Non è previsto il rilascio di decreti multipli di GGV. L'affiliazione multipla, ai fini del presente regolamento, è consentita esclusivamente per svolgere la vigilanza su materie diverse e in presenza di apposita convenzione ovvero accordo tra le associazioni interessate.

²⁷ Delle operazioni di pubblico sorteggio saranno informate le associazioni interessate mediante apposita comunicazione.

²⁸ Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

²⁹ Formata come previsto ai precedenti commi 2, e 4 lett. a) del presente regolamento.

Articolo 7 - **Adempimenti istruttori successivi al rilascio del decreto**

1. Successivamente al riconoscimento di prima nomina la GGV, per poter svolgere le proprie funzioni, dovrà prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Il verbale di giuramento, in copia, dovrà essere trasmesso, a cura dell'associazione di appartenenza, al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, che ne curerà la custodia inserendolo nel fascicolo personale dell'interessato.
2. Del rilascio dei decreti di nomina a GGV sulla caccia e la pesca verrà data comunicazione periodica alla Prefettura di Bologna e alla Questura di Bologna.

Articolo 8 - Validità del decreto

1. Il decreto di nomina a GGV ha validità biennale³⁰ e viene assunto con apposito provvedimento amministrativo dal Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna.
2. Le date di decorrenza, scadenza e validità saranno espressamente indicate sull'atto di nomina.
3. Decorso il termine di scadenza, qualora l'istruttoria amministrativa volta a verificare il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi che determinarono il rilascio, non rilevi elementi ostativi tra quelli previsti ai precedenti articoli 3 e 4, sarà rinnovato d'ufficio dandone comunicazione scritta all'interessato.

³⁰ La legge 28 novembre 2005, nr.246, ha fissato, all'art. 10, la validità biennale dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, ex art.138 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Articolo 9 - **Rinnovo d'ufficio**

1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è effettuato d'ufficio dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, per mezzo di apposita annotazione sul libretto di cui al successivo art. 10, comma 7.
2. Per ottenere il rinnovo d'ufficio del decreto la GGV è tenuta all'espletamento di almeno 120 (centoventi) ore di attività operativa di sorveglianza nella materia di competenza sul territorio provinciale, nel biennio precedente alla scadenza del decreto. In alternativa e proporzionalmente, ma per non più del 50%, le ore di attività operativa di sorveglianza potranno essere sostituite, sempre nel biennio precedente, da un equivalente numero di azioni di controllo faunistico sulle specie oggetto di norme specifiche adottate dall'Amministrazione Provinciale e per le quali il soggetto è abilitato e/o autorizzato;
3. I controlli sull'effettivo espletamento dei servizi svolti, saranno effettuati chiedendo specifiche informazioni al Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, che sarà tenuto a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, oppure tramite l'uso di tecnologie elettronico digitali di controllo delle attività di servizio utilizzando software dedicati.

Articolo 10 - **Registro delle GGV, tessera di riconoscimento e libretto**

1. E' istituito il registro digitale delle GGV della Provincia di Bologna formato e gestito dal Servizio Tutela e Sviluppo Fauna, contenente tutte le informazioni reputate necessarie e indispensabili per la funzionalità del coordinamento della vigilanza provinciale.
2. La GGV è munita di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia di Bologna, dotata di fotografia e contenente:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici;
 - b) la materia di competenza;
 - c) il numero di iscrizione all'elenco provinciale digitale delle GGV della Provincia di Bologna.
3. Tale documento di riconoscimento dovrà sempre essere portato con sé dalla GGV ed essere esibito ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica.
4. La validità della tessera di riconoscimento è subordinata al permanere dello stato giuridico di GGV.
5. Le tessere di riconoscimento rilasciate in vigore dei precedenti regolamenti sono valide a tutti gli effetti anche ai sensi del presente regolamento.
6. La GGV è altresì dotata di un libretto nel quale, oltre alle indicazioni di cui al precedente comma 2, verranno memorizzate le seguenti annotazioni:
 - a) numero e data del provvedimento di nomina;
 - b) data e luogo del giuramento;
 - c) rinnovi periodici;
 - d) tutte le variazioni successivamente intervenute.

Articolo 11 - **Dinieghi, sospensioni e revoche**

1. Il diniego del decreto di nomina a GGV interviene nel caso d'istanza di rilascio quando, a seguito di accertamento d'ufficio o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari richiesti, tra quelli indicati ai precedenti articoli 3 e 4 del presente regolamento.

La comunicazione di preavviso del diniego dovrà contenere le motivazioni che l'hanno prodotto³¹.

2. La sospensione del decreto di nomina a GGV interviene:
 - a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
 - b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

La comunicazione della sospensione, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la sua durata e le motivazioni che l'hanno prodotta.

3. La revoca del decreto di nomina a GGV è disposta:
 - a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e) del presente regolamento;
 - b) nel caso di presentazione, da parte del soggetto al quale sia stata riconosciuta la nomina a GGV, di lettera di dimissioni dall'associazione di affiliazione che presentò istanza di rilascio/rinnovo della nomina stessa;
 - c) nel caso in cui si verifichino le condizioni espresse nel precedente art. 9, comma 2 del presente regolamento;
 - d) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), b), e comma 4, lett. d) del presente regolamento;
 - e) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

La comunicazione della revoca, che decorrerà dalla data in cui il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la data della sua decorrenza e le motivazioni che l'hanno prodotta.

4. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali i provvedimenti di cui ai commi precedenti conterranno esclusivamente i riferimenti relativi alla validità temporale degli stessi, mentre le motivazioni che li hanno prodotti saranno indicati nel riferimento istruttorio e comunicate agli interessati con lettera raccomandata A.R.
5. Delle comunicazioni di diniego, sospensione e revoca trattati nel presente articolo verrà data comunicazione puntuale alla Prefettura e alla Questura di Bologna.

³¹ Art. 10 bis Legge 241/1990.

**Titolo III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE
SVOLGONO
ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

Articolo 12 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti

1. La Provincia di Bologna, per lo svolgimento delle attività di informazione, prevenzione e vigilanza riconosce l'importante funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo. Per far ciò si avvale dell'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato e/o raggruppamenti a cui aderiscono le GGV e le GEV.
2. La Provincia di Bologna ha il ruolo del coordinamento generale dell'attività di controllo. Tale coordinamento avviene mediante le associazioni e/o raggruppamenti che a loro volta gestiscono le GGV³² e le GEV³³.
3. Gli scopi dell'attività sono:
 - a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
 - b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
 - c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e zoofila;
 - d) concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flora faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
 - e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.
4. Le Guardie Volontarie sono provviste di poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza, quando sono in servizio. Alle stesse è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie.
5. Esplicano la loro attività nell'ambito del territorio provinciale a titolo gratuito, all'interno delle relative associazioni di volontariato o raggruppamenti a cui sono affiliati, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura³⁴.

³² Indicate all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento.

³³ Indicate all'art. 1, comma 4 del presente regolamento.

³⁴ Così come previsto dalla L. 11/8/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

Articolo 13 - Coordinamento della vigilanza volontaria

1. Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie Volontarie ad essi associate è svolta dalla Provincia di Bologna secondo la legislazione statale e le normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti.
2. L'attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato.
3. La Provincia di Bologna predispone, con la partecipazione delle associazioni firmatarie delle convenzioni³⁵, un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria e considera la necessità, da parte delle associazioni stesse, di garantire la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.
4. L'attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente secondo le zone di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria, gli ispettori di zona predispongono, nel rispetto della programmazione annuale, un programma di vigilanza mensile che tiene conto delle proposte avanzate da ogni associazione e/o raggruppamento che partecipano alle riunioni di coordinamento mensili.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o suo delegato si rapporta con i responsabili operativi nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, all'attività di vigilanza volontaria attraverso la stipula di apposite convenzioni³⁶ di durata biennale.
6. L'attività operativa delle Guardie Volontarie dovrà poi essere gestita dalle associazioni mediante i propri responsabili operativi.
7. Le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie, attraverso i loro responsabili operativi, predisporranno i programmi operativi di vigilanza e comunicheranno i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone.
8. Le associazioni e i raggruppamenti, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV per i loro associati, attraverso il responsabile operativo di zona o suo delegato:
 - a) partecipano alle riunioni mensili di coordinamento di zona per la definizione del calendario mensile delle attività di vigilanza;
 - b) informano tempestivamente l'ufficio di zona di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata;
 - c) inviano mensilmente alla zona di vigilanza del Corpo di Polizia Provinciale i riepiloghi dei servizi mensili, redatti dalle GGV al termine di ogni giornata di vigilanza svolta, entro il 15 del mese successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi;
9. Il responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse nel corso dell'espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie.
10. Ogni GGV deve garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 60 (sessanta) ore complessive di servizi nel biennio di validità della convenzione³⁷.
11. Le GGV che non assolveranno agli obblighi derivanti dal precedente comma 10 del presente articolo non potranno partecipare all'attività di vigilanza venatoria volontaria nel biennio successivo.
12. Alle associazioni e ai raggruppamenti, con i quali sono state stipulate convenzioni, potranno essere annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, determinate in considerazione del numero di servizi svolti, secondo i criteri definiti in convenzione, nei limiti delle disponibilità delle previsioni di bilancio.
13. Ogni GGV deve possedere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

³⁵ Vedi art. 14 del presente regolamento.

³⁶ Vedi nota 35.

³⁷ Vedi nota 35.

Articolo 14 - Convenzioni

1. La Provincia di Bologna, con le associazioni e i raggruppamenti, stipula apposite convenzioni, allo scopo di:
 - a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere comportamenti di violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistico-venatoria, ittica e tutela ambientale;
 - b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
 - c) promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
 - d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle GGV appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
 - e) garantire la sicurezza delle GGV;
 - f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle GGV.
2. La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria.
3. Le convenzioni di cui al primo comma, regolano i rapporti fra la Provincia di Bologna e le diverse associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, disciplinando le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza da svolgere nell'ambito dell'attività di coordinamento della Provincia, e prevedono che:
 - a) le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale segnalino, al loro interno, un responsabile operativo delle guardie;
 - b) il responsabile operativo debba tenere i rapporti con il comandante del Corpo di Polizia o suo delegato per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della sottoscritta convenzione;
 - c) il responsabile operativo redige il programma operativo di vigilanza sulla base del coordinamento generale predisposto dalla Provincia.
4. Per le associazioni in cui sono presenti guardie zoofile³⁸, si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con i comuni e l'Azienda Unità Sanitaria Locale.
5. Per le GEV si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con la Provincia di Bologna.

³⁸ Ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".

Articolo 15 - **Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate**

1. Le associazioni e le GGV ad esse associate operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali e mensili di vigilanza e sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dalle norme provinciali e dal presente regolamento.
2. Le GGV, nell'espletamento delle rispettive attività, devono:
 - a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte da almeno due GGV anche se appartenenti a diverse associazioni. Tali elementi dovranno essere concordati dai relativi responsabili operativi all'interno del programma operativo di vigilanza;
 - d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome;
 - e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al trasgressore secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite;
 - f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili relazionando sulle attività di vigilanza svolte integrando, con apposita relazione di servizio, in occasione di episodi non ordinari e degni di rilievo;
 - g) partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati con cadenza periodica pluriennale dalla Provincia. In caso di assenza ingiustificata a tali corsi la Provincia si riserva la possibilità, con provvedimento motivato, di non procedere al rinnovo della nomina a GGV;
 - h) prestare individualmente, nel biennio di validità della convenzione di cui al precedente art. 14, un numero di servizi, di almeno tre ore ciascuno, tale per cui siano garantite il numero di ore minime previste ai precedenti articoli 9, comma 2 e 13, comma 8, salvo documentato impedimento.
3. Alle GGV è vietato svolgere attività venatoria o di pesca durante l'esercizio delle loro funzioni, ed è parimenti vietato svolgere le funzioni di vigilanza qualora stiano esercitando l'attività venatoria o di pesca.

Articolo 16 - Norme di comportamento e modalità di servizio

1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di vigilanza, devono rispettare le seguenti norme di comportamento e modalità di servizio oltre a quelle specificatamente indicate nelle apposite convenzioni:
 - a) nell'ambito dei servizi di vigilanza coordinati ai sensi del presente regolamento le GGV non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
 - b) nell'esercizio delle proprie funzioni le GGV devono qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento e del libretto rilasciati dalla Provincia di Bologna³⁹;
 - c) le GGV, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, devono indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Bologna"⁴⁰. Le valutazioni relative al più adeguato vestiario da indossare sono in carico alle associazioni e ai loro responsabili operativi;
 - d) dovranno altresì astenersi dall'indossare qualsiasi tipo di grado che possa lasciar intendere di trovarsi di fronte ad un graduato con la qualifica di ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria;
 - e) le GGV dovranno rispettare le direttive ricevute con particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza impartite dal responsabile organizzativo della propria associazione. Ogni GGV deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni;
 - f) il servizio di vigilanza volontaria deve essere svolto nelle zone concordate, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale o da altro appartenente al corpo medesimo;
 - g) ogni intervento della guardia giurata volontaria deve essere caratterizzato da un contegno educato e coerente alle mansioni svolte;
 - h) riferire immediatamente al corpo di Polizia Provinciale, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ittica, venatoria, integrino fattispecie di reato o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - i) non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardia giurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza;
 - j) in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale, l'esatta compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte e riportare, in maniera sintetica, all'inizio della descrizione del fatto l'infrazione commessa, per poi descrivere, in maniera più dettagliata, la dinamica dell'infrazione;
 - k) le infrazioni vanno contestate immediatamente e una copia dei relativi verbali vanno consegnati al contravvenuto in loco. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla contestazione immediata, il verbale è trasmesso alla Provincia, entro 24 ore dall'accertamento, per dar luogo alla dovuta notifica, con indicazione delle motivazioni della mancata contestazione immediata;
 - l) nella redazione di un processo verbale per accertata violazione amministrativa, attenersi scrupolosamente agli insegnamenti e alle regole impartite durante i corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia.

³⁹Vedi art. 10 del presente regolamento.

⁴⁰ Contrassegno che non deve essere utilizzato nei momenti in cui non svolge servizi di vigilanza.

Articolo 17 - **Sanzioni disciplinari**

1. Ferme restando le responsabilità civile e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, e quanto già previsto al precedente Titolo II del presente regolamento in merito alle conseguenze derivanti dall'assenza ovvero dalla perdita del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'ottenimento della nomina a GGV, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) il richiamo scritto, in seguito alla prima violazione;
 - b) la proposta di sospensione temporanea dall'incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito della seconda violazione successiva alla prima;
 - c) la proposta di revoca dall'incarico con conseguente cancellazione dal registro provinciale delle GGV, in caso di reiterate violazioni successive a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)
2. Le sanzioni disciplinari vengono assunte previa valutazione di apposita commissione, dal comandante del corpo di Polizia Provinciale.
3. La commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal comandante del corpo di Polizia Provinciale, o suo delegato, dal dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna o suo delegato, e dall'ispettore del corpo di Polizia Provinciale competente per territorio di assegnazione della GGV sottoposta a procedimento, ed è insediata con provvedimento del comandante del corpo di Polizia Provinciale.
4. Il comandante del corpo di Polizia Provinciale quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), entro venti giorni dalla notizia, contesta per iscritto l'addebito all'associazione interessata e alla GGV medesima e convoca entrambi per il contraddittorio. Entro il termine fissato nella lettera di convocazione, le parti in causa, se non intendono presentarsi, possono inviare una memoria scritta o, in caso di grave e oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della difesa. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento istruttorio e per un massimo di trenta giorni. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il comandante conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per la GGV, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Nell'ambito del diritto di difesa l'associazione e la GGV possono avvalersi dell'assistenza di un procuratore legale.
6. Ogni comunicazione alla GGV, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La GGV ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico.
7. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
8. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del corpo di Polizia Provinciale ovvero i membri della commissione per la preventiva valutazione delle sanzioni disciplinari possono acquisire da soggetti terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

Articolo 18 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 980 del 30/6/2008 - Direttiva alle amministrazioni provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli articoli 58 e 59 della lr 8/94 come modificati dalla lr 16/07.
2. Il precedente regolamento per il rilascio e per il rinnovo d'ufficio del decreto di nomina di guardia giurata volontaria caccia e pesca di cui alle Delibere di Consiglio Provinciale n. 86 del 23.07.2003, n. 2 del 18.01.2004, n. 39 del 20.06.2006, è abrogato.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.